

Serie Ordinaria n. 26 - Martedì 28 giugno 2022

D.d.s. 23 giugno 2022 - n. 9073
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. D.d.s. n. 1358 del 9 febbraio 2022 - Differimento del termine di chiusura delle istruttorie e di pubblicazione sul BURL degli esiti della fase 1 e del termine di presentazione della fase 2 delle domande di aiuto per l'operazione 16.1.01 «Gruppi Operativi PEI»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E MULTIFUNZIONALITÀ

Visti i regolamenti (UE):

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno, allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, così come da ultimo modificato con decisione n. C (2021) 9139 del 6 dicembre 2021;

Visto il d.d.s. n. 1358 del 9 febbraio 2022 di approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Operazione 16.1.01 «Gruppi Operativi PEI» del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia che prevedono la selezione delle domande stesse in due fasi;

Preso atto che le suddette disposizioni attuative indicavano, relativamente alla Fase 1, ai paragrafi 15.4 «Chiusura delle istruttorie» e 53 «Riepilogo tempistiche» la chiusura delle istruttorie il 7 giugno 2022, unitamente alla pubblicazione sul BURL dell'ammissione alla Fase 2 entro il 20 giugno 2022;

Considerati gli approfondimenti resisi necessari in fase istruttoria di alcune domande di aiuto pervenute che hanno com-

portato un allungamento dei tempi di chiusura delle istruttorie stesse;

Ritenuto pertanto necessario a fronte di ragioni organizzative e della riscontrata complessità del procedimento, di differire al 19 luglio 2022 il termine di chiusura delle istruttorie relative alla Fase 1 e al 28 luglio 2022 la pubblicazione dell'ammissione alla Fase 2;

Ritenuto inoltre di adeguare conseguentemente il termine per la presentazione delle domande relative alla fase 2, prorogando al 29 settembre 2022 alle ore 15:00 la scadenza prevista ai paragrafi 26.1 e 53 delle suddette disposizioni attuative, mantenendo invariate le successive tempistiche relative alla Fase 2;

Visto l'art.17 della l.r.20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra fra le competenze del dirigente della Struttura «Servizi alle imprese agricole e multifunzionalità», attribuite con d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021;

DECRETA

per le motivazioni recepite in premessa,

1. di differire il termine ultimo di chiusura delle istruttorie delle domande relative alla Fase 1 al 19 luglio 2022 e al 28 luglio 2022 il termine per la pubblicazione sul BURL dell'ammissione alla Fase 2 modificando di conseguenza i termini previsti ai paragrafi 15.4 e 53 delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Operazione 16.1.01 «Gruppi Operativi PEI» del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, approvate con d.d.s. n. 1358 del 9 febbraio 2022;

2. di modificare conseguentemente il termine di presentazione delle domande relative alla Fase 2, prorogando al 29 settembre 2022 alle ore 15:00 la scadenza prevista dai paragrafi 26.1 e 53 delle sopra citate disposizioni attuative, mantenendo invariate le successive tempistiche relative alla Fase 2;

3. di mantenere invariate tutte le altre previsioni di cui alle disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'operazione 16.1.01 «Gruppi Operativi PEI»;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia www.psr.regione.lombardia.it;

7. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente
Elena Zini